

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

64° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1974

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 1967 n. 961, riguardante l'istituzione in alcuni porti delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini » (1745) (D'iniziativa dei deputati Merli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 1033, 1034
COPPO, ministro della marina mercantile . 1033
PACINI, relatore alla Commissione . . . 1033

Discussione e approvazione:

« Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 e proroga di termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti » (1754) (Testo

risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Matta ed altri; Ferretti ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . Pag. 1022, 1025, 1027 e passim
ARNAUD, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 1027
ARNONE 1026
CROLLALANZA 1025, 1032
MADERCHI 1025
MAZZEI 1026, 1027
SAMMARTINO 1032
SAMONÀ 1026, 1027
SANTALCO, relatore alla Commissione . 1022, 1027
1932

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

CEBRELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 e proroga di termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti** » (1754), risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati **Matta ed altri; Ferretti ed altri** (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 e proroga di termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti », risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati **Matta, La Loggia, Pandolfo, Gunnella, Bassi Di Leo, Russo Ferdinando, Sinesio, Voipe; Ferretti, La Torre, Macaluso Emanuele, Miceli, Vitali, La Marca, Riella, Bottarelli, Riga Grazia, Tamini, Tani**, già approvato dalla Camera dei deputati.

Su questo disegno di legge sono stati espressi pareri, tutti favorevoli, dalle Commissioni 5ª, 6ª, 11ª e, sempre favorevole ma con osservazioni, dalla 1ª Commissione.

I colleghi ricorderanno che, nel corso della precedente seduta, il senatore Santalco prospettò l'ipotesi di una discussione congiunta di questo disegno di legge e di quello recante il numero 1794, d'iniziativa dello stesso senatore Santalco, avente per oggetto « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 ». Come si

rileva dalle intestazioni, vi è connessione di materia soltanto relativa. Inoltre, uno dei provvedimenti è già stato approvato dalla Camera dei deputati, l'altro no. Ritengo, pertanto, che si debba procedere separatamente alla discussione dei due disegni di legge.

Se non si fanno obiezioni rimane così stabilito.

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sul disegno di legge n. 1754.

SANTALCO, relatore alla Commissione. Il disegno di legge al nostro esame è il frutto del laborioso esame di tre provvedimenti, contrassegnati dai numeri 2897, 2656 e 2762, presentati nell'altro ramo del Parlamento rispettivamente dal Governo, dai deputati **Matta ed altri** e dai deputati **Ferretti ed altri**. La Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati ha operato l'unificazione del disegno di legge e delle due proposte di legge, apportando talune modifiche al testo del Governo, che inizialmente constava di soli 10 articoli, mentre il provvedimento trasmessoci ne conta 23.

Tale provvedimento tende in particolare ad accelerare la ricostruzione delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, attraverso lo snellimento delle procedure amministrative previste dalle norme emanate con le leggi 18 marzo 1968, n. 241, 29 luglio 1968, n. 858, 5 febbraio 1970, n. 21, 30 luglio 1971, n. 491, e 15 aprile 1973, n. 94.

Troppe leggi, purtroppo, che si accavallano, si integrano e si modificano, rendendone sempre più difficile l'attuazione. Sotto questo aspetto, a mio modesto avviso, c'è da augurarsi (l'abbiamo detto tante volte) per l'avvenire una legislazione più chiara ed organica, la quale affronti e risolva i vari problemi, ed eviti richiami continui e modifiche a norme precedenti, che, creando disordine nella legislazione e remore e incertezze nella applicazione, causano lentezza nella realizzazione dei vari interventi.

Ciò non avviene solo per i provvedimenti di carattere eccezionale emanati in occasione di pubbliche calamità come il terremoto del 1968 o le alluvioni della fine del 1972 e dei primi del 1973 in Sicilia e in Calabria; avviene per tutte le leggi. Colgo pertanto l'oc-

casione dell'esame di questo provvedimento per richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione sulla necessità di un provvedimento legislativo che estenda a tutti i lavori pubblici finanziati dallo Stato le norme che andiamo ad approvare, relative allo snellimento massimo di tutte le procedure amministrative.

Ero intenzionato a predisporre in tal senso emendamenti da inserire nel disegno di legge in discussione. Mi esimo dal farlo dato il carattere di estrema urgenza che riveste il provvedimento e per le sollecitazioni che ci pervengono sia dalle zone interessate sia dallo stesso Ministro dei lavori pubblici. Mi riservo, però, di proporre i necessari emendamenti ad altro disegno di legge che quanto prima sarà al nostro esame e che attiene al settore dei lavori pubblici.

Sul provvedimento al nostro esame si sono espresse favorevolmente, come ha preannunciato l'onorevole Presidente, varie Commissioni. Solo la 1^a ci ha invitato ad esaminare la possibilità di modificare l'articolo che attiene al personale dell'ispettorato delle zone terremotate.

Passando all'esame dettagliato del disegno di legge, desidero anzitutto soffermarmi sull'articolo 1, il quale prevede che, su richiesta del capo dell'ispettorato per le zone terremotate della Sicilia, i fondi occorrenti per provvedere alle spese sugli stanziamenti autorizzati dall'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, vengono accreditati allo stesso in base alle necessità, e che il controllo di legittimità per tutti gli atti e provvedimenti relativi alla concessione di contributi e alla esecuzione di opere relative alle predette zone colpite dal terremoto sia esercitato in via successiva.

Il terzo comma del medesimo articolo 1, modificando norme precedenti, prescrive che il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco a seguito di subanticipazioni disposte a suo favore da parte del capo dell'ispettorato per le zone terremotate e prevede inoltre, sempre al fine di snellire al massimo le procedure, che l'ingegnere capo dell'ispettorato di cui si è fatto cenno prima dia ragione all'uffi-

cio di controllo della Corte dei conti delle spese effettuate alla fine di ogni anno.

L'articolo 2 prevede la possibilità di disporre, a mezzo di apposita perizia suppletiva, l'esecuzione di maggiori opere per lavori imprevisi o varianti, di cui si presenti la necessità, con la sola autorizzazione del capo dell'ispettorato.

L'articolo 3, modificando tutta una serie di norme precedenti, stabilisce che l'ispettorato possa provvedere, a propria cura e spese, all'eliminazione dei ricoveri provvisori e delle relative opere di civilizzazione.

L'articolo 4 dà la possibilità al Ministro dei lavori pubblici di assumere impegni di spesa in ciascun esercizio, per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei tre successivi.

Con l'articolo 5 viene aggiunto un comma, dopo il primo, all'articolo 11-*quater* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, in base al quale è data facoltà al Presidente della regione di incaricare del compimento degli accertamenti necessari le sezioni autonome del genio civile competenti per territorio.

Gli articoli 6 e 7, trattano delle gare a licitazione privata, derogando al disposto del secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 ed integrando norme già esistenti.

L'articolo 8, nel sostituire l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, detta norme per la progettazione e l'esecuzione delle opere relative all'attuazione dei piani particolareggiati.

L'articolo 9 attribuisce talune facoltà al capo dell'ispettorato per l'affidamento della direzione dei lavori.

L'articolo 10 eleva a 8,9 e 10 milioni i limiti massimi dei contributi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

L'articolo 11 prevede, a favore delle cooperative edilizie, la possibilità di anticipazioni pari al 50 per cento del contributo spettante ad ogni singolo proprietario aderente alla cooperativa.

8ª COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1974)

L'articolo 12 estende a talune categorie di pensionati e di casalinghe i benefici previsti dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate a seguito del terremoto del 1968.

Merita, poi, di essere ricordato l'articolo 16, il quale prevede l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa per gli atti, contratti, documenti e formalità stipulati o redatti fino al 31 dicembre 1975.

L'articolo 17 estende ai giovani che devono rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1974 e 1975 i benefici previsti dall'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 953, con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, numero 94.

L'articolo 18 prevede l'inquadramento nel personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici dei dipendenti assunti a contratto in base al decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e successive modificazioni.

L'articolo 20 si occupa di fabbricati destinati ad uso agricolo da demolire in attuazione dei piani particolareggiati o per il trasferimento dell'abitato, prevedendone la possibilità di ricostruzione su altra area.

Altra norma che merita di essere segnalata è quella dell'articolo 23, che proroga al 31 gennaio 1976 i termini per la presentazione delle perizie e della documentazione a corredo delle domande intese a ottenere i benefici previsti in dipendenza dei movimenti sismici.

Come i colleghi hanno modo di constatare e come ho già detto, si tratta di un provvedimento legislativo il cui articolato è un susseguirsi di richiami, di modifiche, di aggiunte a norme precedenti, che ne rendono complicatissima l'interpretazione.

Più volte mi sono soffermato sulla necessità che il Parlamento approvi provvedimenti chiari e comprensibili a qualsiasi categoria di cittadini; debbo ancora una volta ritornare sull'opportunità che siano approntati i testi unici sulla complessa legislazione dei

lavori pubblici, le cui norme sono ormai tali e tante da mettere in serio imbarazzo coloro i quali sono chiamati ad interpretarle ed applicarle. Per primi noi, onorevole senatori, abbiamo il dovere di mettere ordine in questa materia rendendola accessibile a tutti, e pertanto, onorevole presidente, avanzo formale proposta al Governo perchè siano predisposti i provvedimenti necessari, atti a giungere ad una rapida emanazione dei suddetti testi unici.

Concludendo, data l'urgenza che il disegno di legge richiede, mi astengo, come ho detto all'inizio di questa breve relazione, dal presentare emendamenti e invito gli onorevoli senatori a volere dare la loro approvazione, sottolineando l'opportunità delle norme che stiamo per approvare ai fini di accelerare l'opera di ricostruzione delle tormentate zone della Sicilia colpite dal terremoto del 1968.

Noi compiamo il nostro dovere e speriamo che altri facciano altrettanto per rendere meno pesante la vita alle laboriose popolazioni del Belice tanto duramente provate.

A proposito dell'abbinamento del quale ella parlava, onorevole Presidente, col disegno di legge da me presentato, desidero richiamare l'attenzione dei senatori sul fatto che desideravo presentare un emendamento al testo del provvedimento sul quale ho riferito poc'anzi, al fine di estendere le norme per l'acceleramento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto anche ai provvedimenti che sono stati emanati per le alluvioni in Calabria ed in Sicilia del 1972-73. Senonchè ho appreso che il Governo era dell'avviso di mandare avanti il provvedimento n. 1754, così come è stato approvato dalla Camera, data l'urgenza e le sollecitazioni che pervengono dalle zone interessate; per questo motivo mi sono permesso di presentare un disegno di legge *ad hoc* che potrebbe, onorevole presidente, essere approvato anche in questa sede, visto che ci è stato assegnato in sede deliberante; si tratta di una modifica all'articolo 5-bis della legge 23 marzo 1973 n. 36, e dell'estensione di norme contenute anche nel disegno di legge n. 1754 ai lavori che debbono essere

8ª COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1974)

eseguiti a seguito delle alluvioni del 1972 e del 1973.

Comunque, lascio alla Commissione la decisione, auspicando per parte mia che quel disegno di legge venga portato avanti poichè nelle zone alluvionate nel 1972 e nel 1973 poche cose si sono fatte mentre molte se ne dovranno ancora fare.

PRESIDENTE. Onorevole Santalco, penso che tutti siano d'accordo che il disegno di legge che stiamo esaminando, sul quale ha riferito con la consueta diligenza, è un'altra testimonianza del nostro legiferare frettoloso, imperfetto.

È certo che i testi unici ci tolgono l'affanno di andare a vedere gli altri precedenti, ed ai cittadini che vogliono proporsi di rispettare le leggi tolgono l'affanno di leggere articoli del tipo di taluni di quelli contenuti nel presente provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CROLLALANZA. Senza entrare per ora nel merito dei singoli articoli del disegno di legge devo rilevare che ancora una volta — ed è stato opportuno l'abbia fatto il relatore — si è sottolineato il gravissimo inconveniente di una legislazione in materia di pubbliche calamità sempre più frammentaria, caratterizzata da norme che si susseguono senza criteri organici, con tutti gli inconvenienti degli inevitabili richiami a cui si è fatto cenno e senza quella organica, definitiva sistemazione che è invocata da varie legislature; è ormai indispensabile che si faccia una legge per le pubbliche calamità con una casistica che preveda i casi più diversi: alluvioni, terremoti, nubifragi; con norme precise che devono valere per tutte le calamità. Per cui non debba più avvenire quello che succede oggi: che l'ultimo disegno di legge per le calamità prenda il meglio delle leggi precedenti cioè delle agevolazioni e dei vantaggi per le popolazioni interessate, e vi aggiunga ulteriori benefici.

Ho fatto presente spessissimo questa esigenza e ho detto che, mentre nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici dovrebbe essere fissato un capitolo con una

somma, anche non rilevante, riguardante le pubbliche calamità, i singoli provvedimenti dovrebbero essere semplicemente di ordine finanziario, cioè tali da assicurare la copertura finanziaria, rinviando nel merito alla legge organica.

Purtroppo continuiamo ancora con questo sistema. Non mi illudo, onorevole Presidente, nonostante la relazione fatta dal senatore Santalco, nonostante i rilievi espressi giustamente da lei, che quello che è quanto mai desiderabile e logico possa trovare sollecita applicazione da parte del Ministero dei lavori pubblici. Per concludere, onorevole Presidente, devo dichiarare che, mentre mi associo ancora una volta a quanto è stato prospettato in questo caso, per quanto si riferisce al disegno di legge in generale, sono contrario a tutte le norme intese ad evitare quelle che sono le procedure di controllo, in particolare quelle che riguardano gli appalti per opere pubbliche, di competenza dell'Amministrazione statale.

MADERCHI. Anche noi, onorevole Presidente, riteniamo che il modo di legiferare che è stato seguito e che si segue in generale nel nostro Paese ormai da parecchio tempo sia un modo certo non confacente per affrontare problemi gravi ed importanti; e questo in particolare dell'opera di ricostruzione delle zone terremotate in Sicilia è un esempio estremamente significativo, clamoroso. La situazione è ancora molto grave nonostante gli interventi che sono stati decisi volta per volta su proposta del Governo; ora finalmente arriviamo ad un ulteriore aggiustamento sulla base di una proposta governativa corretta da una serie di interventi dei componenti l'altro ramo del Parlamento.

Anche qui ci sarebbe da sollevare una serie di considerazioni e di rilievi; di fronte alla gravità della situazione, all'urgenza di provvedere, noi eravamo disposti a discutere e ad approvare sin dall'agosto passato questo provvedimento; non si volle in quell'occasione procedere, si è atteso che passasse tutto il periodo delle ferie, si riprendesse comodamente l'attività ed intanto le popolazioni del Belice aspettavano.

8ª COMMISSIONE

64º RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1974)

Adesso finalmente si discute questo disegno di legge: non voglio entrare nel merito, approviamolo immediatamente nella convinzione che in qualche modo, attraverso questo provvedimento, si potrà apportare qualche beneficio a quelle popolazioni; non c'è dubbio però che tutto il sistema che è stato utilizzato in questa circostanza dimostra, se non altro, l'incapacità di intervento del Governo. Nel Belice di problemi se ne sono forse creati più di quanto ne ha creati il terremoto. Speriamo comunque che con il provvedimento che stiamo per approvare si possa finalmente fare qualche passo in avanti verso la loro soluzione.

A R N O N E. Certamente anche noi avvertiamo l'insufficienza di quanto è stato finora fatto nei confronti di quelle zone così duramente colpite: riteniamo tuttavia che sarebbe troppo lungo cercare ora di individuare esattamente le responsabilità dei ritardi lamentati. Opportuno, quindi, è secondo noi il presente disegno di legge, che cerca di ovviare in qualche maniera agli inconvenienti verificatisi. L'esauriente relazione svolta dal senatore Santalco mi trova del tutto consenziente. Non mi rimane, pertanto, che sottolineare la necessità di procedere al più presto all'approvazione del provvedimento senza apportare ad esso emendamentiche potrebbero causare ritardi pericolosi, preannunciando fin d'ora, a nome del Gruppo socialista, il mio voto favorevole.

S A M O N A. Sono anche io convinto dell'opportunità di una rapida approvazione del disegno di legge in esame in quanto ritengo che esso, malgrado alcune disposizioni un po' confuse, non potrà non arrecare dei benefici alle popolazioni interessate. Non sono sufficientemente pratico in materia per interloquire su questioni di carattere giuridico ed amministrativo: non posso tuttavia fare a meno di esprimere una certa perplessità nei confronti, oltre che dell'articolo 12, soprattutto dell'articolo 22. Mi auguro che esso non dia luogo ad inconvenienti di carattere urbanistico.

Dichiaro comunque che voterò a favore dell'approvazione del disegno di legge in titolo.

M A Z Z E I. Non vorrei far mancare tra gli atti di fede degli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto il mio: ho l'impressione, infatti, che, volendo chiamare le cose con il loro nome, questa sia l'espressione da usare per le dichiarazioni di coloro che sono già intervenuti nel dibattito.

In altri termini si tratta di norme che andrebbero studiate e ristudiate per capire quale tipo di modificazioni esse apportano effettivamente all'ordinamento giuridico creato ed integrato dalle precedenti disposizioni, al fine di renderci conto se, come spesso accade, la buona intenzione di snellire, di facilitare e di rendere agevole la soluzione di problemi gravosi che hanno conseguenze nella realtà economica e sociale notevolissime non finisca invece per raggiungere l'obiettivo contrario. Immagino infatti che la stessa buona intenzione abbia presieduto all'approvazione delle disposizioni precedenti, che oggi andiamo a modificare con il presente disegno di legge. È vero anche, però, che oggi siamo confortati da una esperienza di alcuni anni: è infatti dal 1968 che legiferiamo al riguardo.

Faccio inoltre presente che solo ieri pomeriggio ho avuto modo di svolgere in Assemblea una interrogazione, che risaliva al settembre dell'anno scorso, relativa all'interpretazione di alcune norme riguardanti, non le procedure dei lavori, ma i benefici fiscali che sono stati estesi dall'ultimo provvedimento ad alcune popolazioni della Sicilia, e devo dire che mi sono trovato di fronte non alla normale interpretazione restrittiva dell'Amministrazione finanziaria, alla quale fra l'altro, direi per deformazione professionale, sono abituato, ma ad una interpretazione che purtroppo mi ha confermato il vecchio andazzo, quello cioè di un Parlamento che è piuttosto generoso nell'accordare agevolazioni e di una Amministrazione finanziaria che poi normalmente occupa un buon 70 per cento della sua attività per interpretare in maniera assolutamente contra-

ria alla volontà del Parlamento stesso le disposizioni di favore.

Avevo pertanto intenzione di presentare un emendamento tendente semplicemente a dare una interpretazione autentica alle disposizioni emanate lo scorso anno con la legge n. 94, ma vi rinuncio perchè non posso non essere sensibile alle pressioni che anche io ho ricevuto da parte dei rappresentanti delle amministrazioni locali di Sicilia per una rapida approvazione del provvedimento, anche se — devo dirlo — la fretta e l'urgenza in questo caso sono determinate, a mio avviso, più da alcune condizioni generali, politiche esterne, che non dalla materia trattata; ritengo infatti che un mese di ritardo nell'approvazione del disegno di legge non produrrebbe gravi conseguenze, mentre ci porterebbe ad essere molto più coscienti — uso questa espressione nel suo termine letterale — nel dare il nostro voto...

S A M O N À . Che tra un mese o due saremmo in grado di approvare un provvedimento migliore di quanto non sia adesso, è una cosa che metto in dubbio!

M A Z Z E I . Anche questo è vero: accetto il saggio richiamo dell'onorevole collega. È fuori dubbio comunque che, come ho già detto, si tratta di un provvedimento che andrebbe approfondito, studiato, riguardato: tuttavia sacrifichiamo tutto questo all'esigenza di far presto. Mi dichiaro pertanto anche io favorevole alla sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione.* Desidero solamente ringraziare gli onorevoli colleghi che sono intervenuti nel dibattito, i quali hanno sottolineato l'urgenza del provvedimento, che va approvato nonostante la sua farraginosità, e la necessità per l'avvenire di seguire altra via, così come io ho avuto l'onore di far presente nel corso della mia relazione.

A R N A U D , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, onorevoli senatori, indubbiamente — come è stato qui sottolineato da più parti — si tratta di un disegno di legge farraginoso: farraginoso però anche in conseguenza di un approfondimento che la Commissione lavori pubblici dell'altro ramo del Parlamento aveva chiesto ed ottenuto e che purtroppo ha portato ad una sua ulteriore complicazione normativa. Voglio anche io ringraziare, però, i membri della Commissione che sono intervenuti nella discussione perchè, pur rilevando tale farraginosità, hanno dato atto della positività sostanziale del provvedimento e si sono quindi dichiarati favorevoli alla sua approvazione.

Desidero soltanto far presente che un ulteriore rinvio nell'approvazione del disegno di legge farebbe di fatto decadere l'ultimo articolo del medesimo, l'articolo 23, il quale stabilisce appunto che il 31 dicembre 1974 scadono i termini utili per presentare le perizie e la documentazione a corredo delle domande intese ad ottenere i benefici previsti in dipendenza dei movimenti sismici indicati nell'articolo 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31.

Per queste considerazioni, pur facendomi carico della giusta richiesta di addivenire nel più breve tempo possibile alla formulazione dei testi unici, chiedo alla Commissione di voler approvare senza indugio il provvedimento.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I fondi occorrenti per provvedere alle spese sugli stanziamenti autorizzati dall'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono accreditati al capo dell'ispettorato per le zone terremotate della Sicilia su richiesta avanzata dal capo dell'ispettorato medesimo di volta in volta in relazione alle necessità.

Per tutti gli atti e provvedimenti comunque inerenti alla concessione di contributi

e all'esecuzione di opere relative alle zone della Sicilia occidentale colpite dai terremoti del gennaio 1968, il controllo di legittimità è esercitato in via successiva.

Il penultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già sostituito dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1968, n. 858, dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1º giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito con il seguente:

« Il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo. Il capo dell'ispettorato per le zone terremotate della Sicilia emetterà subanticipazioni a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi ».

Delle spese comunque eseguite il capo dell'ispettorato dà ragione, alla fine di ogni anno, all'ufficio di controllo della Corte dei conti istituito con l'articolo 18-bis del decreto-legge 1º giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491.

I conti stessi compilati distintamente a seconda che si tratti di spese effettuate mediante ordinativi di pagamento o mediante subanticipazioni sono sottoposti al controllo della Ragioneria regionale dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 1544.

(È approvato).

Art. 2.

Nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e delle somme a disposizione per lavori imprevisi il capo della sezione autonoma del genio civile può disporre, previa autorizzazione del capo dell'ispettorato, a mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, la esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti, di cui si

presenti la necessità, sempre che non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

(È approvato).

Art. 3.

Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858, sostitutivo dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successivamente modificato dall'articolo 16 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è aggiunto il seguente:

« Nei limiti delle necessità delle opere di cui al comma precedente, l'Ispettorato provvede, altresì, a propria cura e spese, alla eliminazione dei ricoveri provvisori e delle relative opere di civilizzazione nonchè alla eventuale esecuzione delle opere occorrenti per il mantenimento della funzionalità dei ricoveri residui ».

(È approvato).

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858 e dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'articolo 17 del decreto-legge 1º giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, successivamente sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito con il seguente:

« Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei tre successivi purchè i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti ».

Gli impegni di spesa assunti, dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono es-

sere destinati per non meno dell'85 per cento agli interventi ed ai contributi nell'ambito dei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

(È approvato).

Art. 5.

Dopo il primo comma dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è aggiunto il seguente:

« Per le finalità indicate nel comma precedente il Presidente della regione può incaricare del compimento degli accertamenti necessari le sezioni autonome del genio civile competenti per territorio ».

(È approvato).

Art. 6.

In deroga a quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, il preventivo avviso delle gare mediante licitazione privata indette dall'Ispettorato per le zone terremotate della Sicilia è pubblicato per estratto sui principali quotidiani e il termine di diramazione degli inviti decorre dalla data dell'ultima pubblicazione.

(È approvato).

Art. 7.

All'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi di cui al precedente comma alle spese per la pubblicazione degli avvisi di gara si provvede con i fondi assegnati per la realizzazione delle opere ».

(È approvato).

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito con il seguente:

« L'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ha facoltà di affidare la progettazione e l'esecuzione delle opere relative all'attuazione dei piani particolareggiati, di cui al precedente primo comma, prioritariamente ai comuni interessati che devono pronunciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, agli istituti autonomi delle case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani nonché ai consorzi regionali istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 ».

(È approvato).

Art. 9.

È in facoltà del capo dell'ispettorato affidare la direzione dei lavori agli ingegneri addetti all'ufficio tecnico dell'ispettorato, anche se assunti ai sensi della legge 30 luglio 1971, n. 491, senza che ciò comporti variazioni del trattamento economico, i quali eserciteranno le proprie attribuzioni alle dipendenze del capo della sezione autonoma del genio civile competente.

(È approvato).

Art. 10.

I limiti massimi dei contributi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, indicati nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo medesimo sono elevati, per i proprietari che alla data del 1° ottobre 1973 non abbiano iniziato i lavori, rispettivamente a 8 milioni, 9 milioni e 10 milioni.

Il limite di spesa ammissibile indicato nell'articolo 13-*sexies* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è elevato a lire 14 milioni.

(È approvato).

Art. 11.

Alle cooperative edilizie costituite fra proprietari di immobili da ricostruire o riparare, autorizzate a sostituirsi ai proprietari stessi ai sensi del quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successivamente modificato dall'articolo 6 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 e dall'articolo 13-*sexies* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, può essere accordata dall'Ispettorato, su parere dell'ufficio tecnico comunale, una anticipazione pari al 50 per cento del contributo spettante ad ogni singolo proprietario aderente alla cooperativa.

Ove l'anticipazione sia stata disposta nella misura prevista prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei casi di cui al precedente comma può essere accordata l'integrazione a favore della cooperativa dell'anticipazione stessa, previo conferimento da parte del socio della anticipazione già corrispostagli.

(È approvato).

Art. 12.

Per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 soggetti a totale e parziale trasferimento, i benefici previsti dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 — limitatamente ad una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto — sono estesi ai pensionati e alle casalinghe quando il reddito complessivo della famiglia cui appartengono non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1967.

I benefici previsti dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con l'estensione di cui al comma precedente, si applicano anche nel caso di fabbricati demoliti per la attuazione dei piani particolareggiati di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 12 feb-

braio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, quando sono stati richiesti i contributi sulla spesa per la ricostruzione dell'immobile.

(È approvato).

Art. 13.

I limiti di spesa di cui al quinto comma dell'articolo 16 e di cui al secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono elevati rispettivamente a lire 450 milioni e a lire 900 milioni.

(È approvato).

Art. 14.

La concessione dei contributi in favore dei richiedenti non è pregiudicata dall'esistenza di censi, canoni, livelli, diritti ed oneri di qualsiasi natura.

Resta comunque salva ogni azione dei titolari dei citati censi, canoni, livelli, diritti ed oneri nei limiti dei contributi concessi, nei soli confronti del richiedente i contributi stessi.

(È approvato).

Art. 15.

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, quale risulta modificato dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito con i seguenti:

« I proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani anzidetti hanno facoltà di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera comunale di adozione dei piani stessi, in luogo dell'indennità di espropriazione i benefici previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, numero 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

8ª COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1974)

Decorso tale termine gli interessati possono esercitare detta facoltà entro quaranta giorni decorrenti dalla data dell'invito all'uopo rivolto dal comune e comunque non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato di espropriazione ».

(È approvato).

Art. 16.

Gli atti, contratti, documenti e formalità, stipulati o redatti fino al 31 dicembre 1975, occorrenti per la ricostruzione o la riparazione delle opere distrutte o danneggiate nelle località della Sicilia colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonchè dalle tasse di concessione governativa.

Per conseguire gli anzidetti benefici tributari occorre presentare una dichiarazione in carta semplice, rilasciata dai locali organi dell'amministrazione dei lavori pubblici, da cui risulti che gli atti, contratti e formalità per i quali si richiedono i benefici sono diretti alla ricostruzione o alla riparazione delle opere distrutte o danneggiate dai terremoti della Sicilia del gennaio 1968.

(È approvato).

Art. 17.

L'obbligo dell'adempimento del servizio civile ammesso come sostitutivo di quello militare di leva di cui all'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 953, con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è esteso anche ai giovani che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1974 e 1975.

(È approvato).

Art. 18.

Il personale assunto a contratto in base al decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, conver-

tito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e successive modificazioni, può essere collocato, a decorrere dal 1° gennaio 1975, in base a domanda da presentare entro il 31 ottobre 1974, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nel contingente del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici con la disciplina giuridica ed economica del personale civile non di ruolo dell'amministrazione dello Stato.

Alla spesa si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio afferenti alle spese per il personale del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

Art. 19.

All'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

« Ai lavori della commissione partecipa con voto deliberativo il sindaco del comune interessato alla programmazione o alla variante ».

(È approvato).

Art. 20.

Nei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, i proprietari dei fabbricati destinati ad uso agricolo, comunque catastati, da demolire in attuazione dei piani particolareggiati o per il trasferimento dell'abitato, hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, anche per la ricostruzione degli immobili su area di loro proprietà.

Per le aziende agricole dei comuni anzidetti il termine di presentazione delle domande per ottenere i benefici di cui all'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nel-

8^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1974)

la legge 15 aprile 1973, n. 14, è prorogato di altri novanta giorni decorrenti dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 21.

All'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione di cui al nono comma del presente articolo non si applica ove il trasferimento totale o parziale di proprietà, per atto tra vivi, verificatosi successivamente al 31 gennaio 1968, intercorra tra ascendenti e discendenti, ivi compresi i figli naturali e gli adottivi e sia comprovato, anche mediante dichiarazione giurata, che prima degli eventi sismici il proprietario attuale aveva il pieno godimento dell'abitazione ».

(È approvato).

Art. 22.

All'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

« Ove si constati che i lotti disponibili non sono sufficienti in relazione alle necessità, quali risultano dalle domande presentate dagli aventi diritto, l'assegnazione sarà effettuata per non più di un lotto in favore di ciascun proprietario e le ulteriori esigenze saranno soddisfatte man mano che si procederà all'acquisizione delle nuove aree occorrenti ».

(È approvato).

Art. 23.

Il termine del 28 febbraio 1974 indicato dall'articolo 4 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per la presentazione delle perizie e della documen-

tazione a corredo delle domande intese ad ottenere i benefici previsti in dipendenza dei movimenti sismici indicati nell'articolo 2 del decreto medesimo, è stabilito al 31 dicembre 1974.

Il termine del 31 ottobre 1973, indicato dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è stabilito al 31 dicembre 1974.

(È approvato).

C R O L L A L A N Z A. Onorevole Presidente, pur confermando i rilievi da me fatti nel corso del mio intervento di carattere generale, preannuncio il voto favorevole del Gruppo del MSI-Destra nazionale poichè ritengo che il provvedimento debba comunque essere licenziato con l'approvazione unanime della Commissione. Desidero però che rimangano agli atti e siano ben precisati i rilievi da me avanzati circa la necessità di una legge organica in materia di pubbliche calamità e circa l'esigenza di non sottrarsi sempre più — pur con la finalità di voler snellire le procedure — a quei controlli che è opportuno siano eseguiti da parte degli organi competenti dell'Amministrazione statale.

S A M M A R T I N O. A nome del Gruppo della democrazia cristiana esprimo voto favorevole al disegno di legge, prendendo atto delle osservazioni che sono state fatte nel corso del dibattito, e che condividiamo totalmente.

S A N T A L C O, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione del Governo sull'articolo 18 del disegno di legge in discussione. Poichè il personale che intende essere inquadrato nei ruoli deve presentare la domanda entro il 31 ottobre 1974, il Ministro dovrebbe darsi carico di far sì che la legge venga pubblicata al più presto, quanto meno prima di quella data.

P R E S I D E N T E. Senz'altro il rappresentante del Governo terrà presente quanto richiesto dal relatore.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, riguardante l'istituzione in alcuni porti delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini** » (1745), **d'iniziativa dei deputati Merli ed altri** (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, riguardante l'istituzione in alcuni porti delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini », d'iniziativa dei deputati Merli, Piccinelli, Marocco, Cattanei e Lucchesi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Pacini, di riferire sul disegno di legge.

P A C I N I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel febbraio 1974 la Commissione trasporti della Camera dei deputati iniziava la discussione della proposta di legge n. 2581, concernente modifiche alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, istitutiva delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti. Il dibattito svolto in detta Commissione portò alla nomina di un gruppo informale di lavoro, che consentì di approfondire la materia integrando il testo del progetto di legge d'iniziativa degli onorevoli Merli ed altri con l'aggiunta di altri 4 articoli ai due originari. Gli articoli aggiuntivi riguardano essenzialmente gli organi di gestione delle aziende. Il 24 luglio 1974, in sede legislativa, la X Commissione della Camera approvò il testo del disegno di legge oggi al nostro esame. Si può osservare che si tratta ancora di una legge particolare che affronta soltanto un aspetto della complessa proble-

matica legata alla vita dei porti, tuttavia è un passo avanti che merita ogni possibile, sollecita considerazione.

Il disegno di legge in discussione, mentre da una parte tende ad ovviare alle difformità esistenti nei vari tipi di gestione dei porti, dall'altro realizza una serie di obiettivi assai significativi, che sinteticamente espongo.

Il primo è quello di riconoscere la natura economica di tali aziende, sanzionando una situazione di fatto che vede le stesse svolgere funzioni imprenditoriali anche in concorrenza con l'iniziativa privata, come d'altronde si rileva dall'articolo 2 della legge n. 961, che riconosce alle aziende compiti di natura esclusivamente economica.

Il secondo è relativo all'affidamento al solo Ministero della marina mercantile della vigilanza sulle aziende, in armonia con la normativa vigente.

Il terzo riguarda la nuova composizione dei comitati direttivi, esaltando la loro rappresentatività democratica.

Il quarto si riferisce alla competenza del Ministero della marina mercantile circa il regolamento per il personale dipendente da ciascuna azienda.

Ho già accennato all'aspetto particolare della materia affrontata dal disegno di legge in discussione, ma a conclusione mi sembra opportuno collegare tale considerazione all'altra, relativa all'esigenza di una più organica ed armonica politica nel settore portuale, che sia cioè intimamente connessa a quella dei trasporti in generale.

Mi limito a queste osservazioni per brevità, invitando i colleghi a voler approvare il testo del disegno di legge n. 1745 così come è stato presentato alla nostra Commissione. Ricordo che il parere della 1ª Commissione del Senato è stato favorevole.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

C O P P O, *ministro della marina mercantile*. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

8^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1974)

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:

« Esse sono enti pubblici economici e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della marina mercantile ».

(È approvato).

Art. 2.

Al punto 3), primo comma, dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, dopo la parola: « precedenti, » sono aggiunte le seguenti: « indicata dal regolamento di cui al successivo articolo 16 ».

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:

« Le aziende possono essere autorizzate ad istituire ed esercire altri servizi commerciali relativi al porto e ad assumere la gestione di mezzi e impianti non di proprietà dello Stato, nonchè ad espletare tutti i compiti sopra menzionati anche in altri porti rientranti nella circoscrizione territoriale delle capitanerie di porto presso le quali le aziende stesse hanno sede ».

(È approvato).

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:

« Il presidente di ciascuna azienda è nominato dal Ministro della marina mercantile. In caso di assenza o impedimento è sostituito da un ufficiale di porto a ciò delegato dal comandante della Capitaneria di porto ».

La lettera f) di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituita dalla seguente:

« f) dispone la dismissione per inservibilità e l'alienazione dei beni mobili di proprietà dell'azienda il cui valore di mercato non superi due milioni cinquecentomila lire ».

(È approvato).

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato direttivo è composto, oltrechè dal presidente dell'azienda, che lo presiede, dai seguenti membri:

1) dal comandante della Capitaneria di porto o da un ufficiale di porto da lui delegato;

2) dal direttore dell'Ufficio del lavoro portuale;

3) da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio del Genio civile OO. MM.;

4) da un funzionario in rappresentanza del compartimento delle ferrovie dello Stato;

5) dal capo della circoscrizione doganale o da un suo delegato;

6) dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o da un suo rappresentante;

7) da due rappresentanti eletti dal consiglio comunale del comune ove risiede la azienda, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

8) da un rappresentante dei consigli o assemblee regionali;

9) da un rappresentante degli agenti marittimi;

10) da un rappresentante degli spedizionieri;

11) da un rappresentante della compagnia lavoratori portuali;

12) da un rappresentante degli industriali utenti del porto;

13) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative nell'ambito del settore portuale ».

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:

« I componenti del Comitato direttivo sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, su designazione delle amministrazioni od enti rispettivamente rappresentati. Il Ministro provvede alla nomina dei rappresentanti di cui ai nn. da 9) a 13), su terne presentate dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a base nazionale ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è aggiunto il seguente:

« Per l'espletamento dei compiti di istituto in altri porti rientranti nella circoscrizione territoriale della Capitaneria di porto presso la quale ha sede l'azienda, il Comitato direttivo è integrato da un rappresentante degli agenti marittimi e da uno dei lavoratori portuali per ognuno di detti altri porti ».

(È approvato).

Art. 5.

Le lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 7 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) sulle spese di qualsiasi genere, il cui importo singolo superi due milioni cinquecentomila lire;

c) sulla dismissione per inservibilità e sulla alienazione di beni mobili dell'azienda il cui valore di mercato sia compreso tra due milioni cinquecentomila lire e dieci milioni di lire, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 98 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936; ».

(È approvato).

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 19 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della marina mercantile approva il regolamento per il personale di ciascuna azienda, con il quale sono stabilite le norme relative all'organico del personale, al rapporto d'impiego e allo stato giuridico, nonché al trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. FRANCO BATTOCCHIO